



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 04.02.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2025-2027, BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **Duemilaventicinque**, addì **Quattro**, del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano .

Componente	Qualifica	Presenza
ZUCHELLI ANTONELLA	PRESIDENTE	Presente
FORTAREL KATIA	SINDACO	Presente
BANALI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
BEBBER LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
BONAZZA ANDREA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BORT FABRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
DALLAPICCOLA GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
DEMATTE' RENATO	CONSIGLIERE	Presente
ECCEL MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
PONTALTI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
PUEL DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
SAVERIANO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SIMONELLI COSTANTINO	CONSIGLIERE	Presente
TAIT NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
ZORDAN PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
Presenti: n. 16		Assenti: n. 2

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**, dott. **Baldessari Claudio**.

Il **Zucchelli Antonella**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: approvazione nota di aggiornamento DUP 2025-2027, bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

PREMESSO che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

VISTO il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

RICORDATO che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO il disposto del punto 9.3.3 dell'allegato A1 al D.lgs. 118/2011 che dispone quanto segue:”
Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

In attuazione dell'articolo 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1."

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";*

VISTO il disposto del punto 9.3.6 dell'allegato A1 al D.lgs. 118/2011 che dispone quanto segue: *"Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.*

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

- *i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*

- *il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*

- *l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.*

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

RICORDATO che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18/11/2024, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini;

VISTO il decreto 24/12/2024 che ha fissato al 28/02/2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 autorizzando l'esercizio provvisorio di cui si avvale anche questo Ente al

fine di poter individuare in maniera puntuale i trasferimenti da parte della PAT di parte corrente come individuati a livello macroaggregati nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale del 18/11/2024, soprattutto per quanto riguarda la quota integrativa del Fondo Perequativo;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 7/1/2025 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2025-2027, la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027 e relativi allegati;

DATO atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 30/05/2024 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 semplificato, redatto ai sensi del punto 8.4 dell'allegato A/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm., comprendente anche il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti evidenziate dall'Amministrazione Comunale (allegato n. 1) in modifica del D.U.P. 2025-2027 approvato con deliberazione giuntale n. 157 del 5/12/2024;

DATO atto che il DUP 2025-2027 non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione in quanto nel corso del 2025 dovrebbero tenersi le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 7/1/2025 con la quale si sono approvate le tariffe relative al servizio acquedotto per l'anno 2025;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 7/1/2025 con la quale si sono approvate le tariffe relative al servizio fognatura per l'anno 2025;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 8 del 7/1/2025 con la quale si sono approvate le tariffe relative al servizio fognatura per l'anno 2025;

CONSIDERATO che le aliquote relative all'Imposta Municipale Semplice (IMIS) 2025 non subiranno modificazioni rispetto all'anno 2024;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 153 del 23/12/2022 con la quale, attuazione articolo 6 comma 6 della l.p. n. 14/2014, sono stati determinati i valori venali in comune commercio e i criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per l'attività dell'ufficio tributi a valere dal periodo d'imposta 2023;

RICORDATO che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”*.

RICORDATO che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

RICORDATO che la legge di bilancio 2019, sancendo il superamento dei vincoli di finanza pubblica e l'approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dall'armonizzazione contabile, stabilisce che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs 118/2011). La Commissione Arconet ha pertanto ritenuto di aggiungere, su impulso del Ministero dell'Economia e come dallo stesso anticipato anche nella circolare n. 3 del 2019 relativa al nuovo pareggio di bilancio, al quadro generale riassuntivo di cui allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, che resta invariato, due ulteriori prospetti. Il primo, denominato “equilibrio della gestione”, completa il risultato di competenza con due informazioni finora assenti in sede di rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio. Il secondo prospetto, denominato “equilibrio complessivo”, oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione. Inoltre il vincolo di finanza pubblica imposto agli Enti territoriali diventa funzionale all'equilibrio di bilancio così come è declinato nell'ordinamento contabile “armonizzato”. Pertanto, nella determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco (in pianta stabile) le seguenti poste contabili: 1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6); 2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4); 3. l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa; 5. l'applicazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), e in particolare i commi di seguito riportati:

- n. 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- n. 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nella nota integrativa allegata al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

TENUTO conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2025-2027 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

RICORDATO il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 10:"

1. *Lo schema di bilancio di previsione finanziario, la relativa nota integrativa e tutti gli allegati previsti dalla norma sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il termine di legge di ogni anno, contestualmente all'approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP.*
2. *Entro i successivi 5 giorni lavorativi lo schema di bilancio di previsione, unitamente agli allegati e alla nota di aggiornamento al DUP:*
 - a) *è presentato all'organo consiliare, anche con modalità telematiche, per l'approvazione entro il termine previsto. Tra il deposito e la riunione del consiglio nel cui ordine del giorno è iscritta l'approvazione del bilancio devono intercorrere almeno 20 giorni.*
 - b) *è trasmesso all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 43, comma 1 lettera b) e all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D.lgs. 267/2000. Il parere di cui al precedente comma è rilasciato entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti. Dell'avvenuto rilascio del parere è data immediata comunicazione ai consiglieri. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 8 giorni lavorativi prima della data in cui è prevista l'approvazione del bilancio.*
3. *In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento l'organo esecutivo aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario in corso di approvazione, unitamente ai documenti di programmazione, in deroga ai termini del presente articolo.*
4. *Gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio.*
5. *Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere accompagnati da un parere di regolarità contabile dell'organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario e dal parere di regolarità tecnico - amministrativa rilasciato dal responsabile del servizio interessato. Tale parere dovrà esprimersi in ordine all'ammissibilità o meno dell'emendamento il quale potrà essere definitivamente approvato in Consiglio nella stessa seduta di approvazione del bilancio, prima dell'approvazione di quest'ultimo.*
6. *Qualora la proposta di emendamento non sia conforme ai principi generali in materia di bilancio, il proponente viene invitato a riformulare l'emendamento ed a ripresentarlo almeno 4 giorni lavorativi prima della relativa seduta consiliare.*
7. *La delibera di riaccertamento ordinario o parziale, e la determina di variazione di esigibilità che interviene dopo l'approvazione dello schema del bilancio di previsione e prima dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio, comporta necessariamente la presentazione di un emendamento*

da parte della Giunta per modificare lo schema del bilancio di previsione alle risultanze dei provvedimenti sopra richiamati. Trattandosi di emendamento obbligatorio non è necessario il rispetto dei termini previsti dal precedente comma 8.

8. L'approvazione di emendamenti al bilancio di previsione comporta il recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP."

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte della responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ACQUISTO il parere favorevole dell'organo di revisione (rif. prot. n. 268 di data 10.01.2025);

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n 11, voti astenuti n. 1 (Zucchelli), voti contrari n. 4 (Zordan, Bort, Saveriano, Demattè), palesemente espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 compresa nell'allegato A alla presente deliberazione;

2) di approvare, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (allegato A), dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

3) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 si compone delle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	652.443,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.312.354,20	1.150.917,83	948.000,00	948.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.654.956,57	4.394.582,35	4.134.364,50	4.134.364,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.131.143,51	1.995.971,60	1.955.171,60	1.955.171,60					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.852.031,13	1.136.850,00	1.120.350,00	1.120.350,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.032.396,47	350.000,00	180.000,00	180.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.993.231,08	198.000,00	28.000,00	28.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.327.925,31	4.633.739,43	4.203.521,60	4.203.521,60	Totale spese finali.....	11.648.187,65	4.592.582,35	4.162.364,50	4.162.364,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	164.628,40	41.157,10	41.157,10	41.157,10
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.587.184,76	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.942.099,39	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00
Totale	19.915.110,07	8.709.839,43	8.279.621,60	8.279.621,60	Totale	19.754.915,44	8.709.839,43	8.279.621,60	8.279.621,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.567.553,20	8.709.839,43	8.279.621,60	8.279.621,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.754.915,44	8.709.839,43	8.279.621,60	8.279.621,60
Fondo di cassa finale presunto	812.637,76								

4) di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 compresa nell'allegato A alla presente deliberazione;

5) di dare atto che il bilancio 2025-2027 presenta i seguenti equilibri:

Equilibrio corrente

[illegible]

Equilibrio capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		315.700,00	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.000,00	30.000,00	30.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		304.700,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

Equilibrio generale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

6) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n 11, voti astenuti n. 1 (Zucchelli), voti contrari n. 4 (Zordan, Bort, Saveriano, Demattè) su n. 16 consiglieri presenti e votanti palesemente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4

del C.E.L. della Regione Autonoma T-AA, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, per le motivazioni di cui in premessa;

7) di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Allegato A: schemi del bilancio di previsione 2025-2027, nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, allegati previsti dall'art. 172 del D.lgs. 267/2000 come riformato dal D.lgs. 118/2011 e dallo stesso D.lgs. art. 11, comma 3;
- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ZUCHELLI ANTONELLA

Il Segretario Comunale Reggente
BALDESSARI DOTT. CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).